



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

142/2013

NOVEMBRE/3/2013 (*)

7 Novembre 2013

**CON LE ISTRUZIONI MINISTERIALI
ALLEGATE AL NUOVO MODELLO
MINISTERIALE POLIVALENTE DI
SPESOMETRO, PUBBLICATE LO
SCORSO 10 OTTOBRE 2013,
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICA CHE IL VECCHIO
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE
PERIODICA DELLE OPERAZIONI
BLACK LIST VERRÀ SOSTITUITO CON
IL SUDDETTO NUOVO MODELLO**

PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DALL' 1.10.2013.

Come noto, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/03/2010, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono comunicare, periodicamente, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di seguito indicate, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273/2001.

Le operazioni da comunicare sono:

- a) cessioni di beni;***
- b) prestazioni di servizi rese;***
- c) acquisti di beni;***
- d) prestazioni di servizi ricevute.***

Appare evidente che, scopo di tale adempimento è quello di combattere frodi fiscali con l'intento di ridurre al minimo l'evasione di imposta.

Fino alla data del 02/08/2013, data di approvazione del modello unificato c.d. "spesometro", con il provvedimento n. 94908, i dati di cui ai punti precedenti venivano comunicati tramite apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/05/2010.

Il suddetto modello, così come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, potrà essere ancora utilizzato per le operazioni effettuate dall'1.10.2013 al 31.12.2013.

IL NUOVO MODELLO E I TERMINI DI INVIO

La prima scadenza in cui **sarà obbligatorio usare il nuovo modello** è, quindi, quella del **28 febbraio 2014 per gli operatori mensili** (tenuti a comunicare le operazioni di gennaio 2014) o del **30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali** (operazioni del primo trimestre 2014).

Nonostante la nuova veste grafica della comunicazione *black list*, e la sua inclusione all'interno della comunicazione polivalente (**nel quadro BL**), restano, infatti, invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione - mensile o trimestrale - e le relative scadenze, previsti rispettivamente agli **articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010**.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato per via telematica **entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento**.

L'articolo 2 del medesimo D.M. individua i criteri di determinazione del periodo di riferimento, ossia del periodo in cui comprendere le operazioni, effettuate con operatori *black list*, rilevanti ai fini della comunicazione.

In particolare, per i soggetti che hanno realizzato, **nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, il periodo di riferimento è trimestrale**.

In caso di superamento della suddetta soglia, scatta l'obbligo mensile.

Infine, ***i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri***, trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che non sia stata superata la soglia dei 50mila euro nei trimestri già trascorsi.

I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale possono, in ogni caso, optare per la periodicità mensile di trasmissione per l'intero anno solare.

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA INCLUDERE NELLA NUOVA COMUNICAZIONE POLIVALENTE.

Un importante chiarimento contenuto nelle istruzioni ministeriali fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alla nuova comunicazione polivalente ha riguardato il criterio per l'individuazione delle operazioni da includere nella suddetta comunicazione.

Infatti, il provvedimento del 2 agosto dispone che il nuovo modello deve essere utilizzato per **le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013**, fatta salva, come detto, la possibilità di usare il vecchio modello per le operazioni fino a tutto il 2013.

Una simile indicazione fa intendere che, ***il momento rilevante, ai fini dell'inclusione di un'operazione in una data comunicazione, debba essere quello di effettuazione dell'operazione, individuato ai fini IVA in base all'articolo 6 del Dpr 633/1972.***

Orbene, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire le istruzioni per la compilazione del modello in esame, ha precisato che ***il nuovo modello deve essere utilizzato per comunicare le operazioni «registrate» dal 1° ottobre 2013.***

In effetti, l'Agenzia delle Entrate, già con la ***Circolare n. 53/E/2010***, aveva chiarito che, tenuto conto della finalità dell'adempimento (*contrasto*

*all'evasione e alla frode fiscale), il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la **data di registrazione nei registri IVA** o se precedente o alternativa, **nelle scritture contabili obbligatorie**, delle operazioni realizzate.*

Si segnala che è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. La versione definitiva, come previsto dal provvedimento del 2 agosto, è stata aggiornata recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC